

LIBERO ACCESSO DEI SINDACALISTI NELLE SCUOLE

SCUOLA, LE RELAZIONI SINDACALI IN LOMBARDIA

ASSEMBLEE TERRITORIALI ANCHE DI 4 ORE

Contratto decentrato regionale Lombardia 12.12.2003

da Italiapuntodoc del 9/1/2004

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali della scuola avranno libero accesso in tutte le istituzioni scolastiche della Lombardia. E potranno affiggere liberamente le comunicazioni all'albo sindacale, senza chiedere il permesso al preside. Lo prevede il contratto collettivo decentrato regionale decentrato, sottoscritto dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali il 12 dicembre 2003. L'accordo fissa in 4 ore il limite per la durata della assemblee territoriali e dispone l'obbligo, per l'amministrazione, di pubblicizzare su internet e su intranet le comunicazioni di indizione delle assemblee da parte dei sindacati. Con la sola eccezione delle assemblee d'istituto, che continueranno ad essere indette tramite la sola notifica al dirigente scolastico, da parte del sindacato. I rappresentanti sindacali potranno anche usufruire di spazi messi a disposizione dall'amministrazione scolastica regionale, presso la direzione generale, e potranno partecipare ad incontri sia per le materie di contrattazione, che per quelle destinate alla semplice concertazione. In altre parole, avranno il potere di partecipare al processo decisionale in modo diretto (contrattazione) per alcune materie, espressamente previste dal contratto, mentre avranno titolo solo ad essere consultati per le materie che non sono regolate dal contratto. Come, per esempio, gli organici.

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI ED I CRITERI E LE MODALITA' PER IL LORO SVOLGIMENTO A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE PER IL COMPARTO "SCUOLA"

Il giorno 12 Dicembre 2003 presso la sede dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa decentrata regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale e territoriale

LE PARTI STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto.

1. Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui all'art.1 del CCNL 24 luglio 2003 [1];
2. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità quadriennale e potrà essere disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del termine del quadriennio. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un successivo contratto decentrato.
3. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti.
4. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di seguito citato come U.S.R., procede alla trasmissione di copia integrale del presente contratto decentrato a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, le quali ne cureranno l'affissione nelle bacheche sindacali di scuola entro 5 giorni dalla ricezione.

Articolo 2

Obiettivi, strumenti e articolazione delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo regionale secondo le modalità, i tempi e le materie indicate all'art. 3

- b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese e può prevedere l'istituzione di Commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità di cui all'art. 4
- c) interpretazione autentica dei contratti regionali di cui all'art. 6

Articolo 3

Contrattazione collettiva integrativa.

1. Presso l'U.S.R la contrattazione integrativa si svolge su tutte le materie demandate dal CCNL ed eventuali altre materie concordate tra le parti.
2. Ai sensi dell'art 4 comma 3 del CCNL 2002-2005, si svolge annualmente la contrattazione integrativa regionale sulle seguenti materie:
 - a - linee d'indirizzo e criteri per la tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, sentite le proposte formulate dall'organismo paritetico territoriale di cui all'art. 72 del CCNL/ 2003 e all'art. 4 del presente contratto;
 - b - criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
 - c - criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA;
 - d - criteri di utilizzazione del personale, compreso quello di cui all'art. 38 , comma 1, lettere e) e g) [2] del CCNL;
 - e - criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione;
 - f - ulteriori, eventuali modalità attuative per l'individuazione del personale docente avente diritto di mensa gratuita (art 42, comma 5 del CCNL/2003)
 - g - Iniziative di formazione rivolte al personale impegnato in attività di telelavoro (art. 136 del CCNL/2003) nonché criteri e modalità di utilizzo delle varie forme di rapporti di lavoro previsti dalla L.30/2003.
3. Presso l' U.S.R la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale, ai sensi dell'art.4 comma 3 del CCNL, sulle seguenti materie:
 - a - Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
 - b - criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali, nonché la durata massima delle stesse (art.8 comma 6 del CCNL) e l'esercizio dei permessi sindacali;
 - c - istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale, generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
 - d - procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il Direttore regionale, nelle materie di cui al comma 1, formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
5. I contratti integrativi regionali possono prevedere, su alcune materie, definite e preventivamente concordate, il rinvio alla contrattazione a livello di CSA con le OO.SS territoriali.
6. La contrattazione sindacale a livello provinciale avviene nei tempi e con le modalità contemplate per quella regionale, salvo più specifiche indicazioni previste nella delega di cui al comma 4. A tal fine la delegazione di parte pubblica sarà presieduta da un delegato del Direttore Regionale e la delegazione sindacale dai segretari provinciali e/o territoriali delle OO.SS firmatarie del presente accordo. Le conseguenti intese sono a disposizione delle OO.SS. regionali che sottoscrivono il presente contratto.

7. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 30/3/2001 n.165 [3] . Entro il primo mese di negoziato, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa nell'ambito della vigente disciplina contrattuale. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, la contrattazione deve concludersi, di norma, entro il 30 giugno dell'a.s. precedente.

Articolo 4

Partecipazione.

1. L'Amministrazione scolastica regionale, con cadenza annuale, fornisce, ai soggetti sindacali firmatari del CCNL, informazioni preventive e successive corredate da relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle seguenti materie:
- a - formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
 - b - criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
 - c - modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
 - d - operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
 - e - dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
 - f - strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
 - g - andamento generale della mobilità del personale.

L'Amministrazione rende periodicamente disponibili le informazioni sullo stato dei finanziamenti erogati alle scuole.

2. Gli incontri per l'informazione, relativa alle predette materie, si svolgono con cadenza di norma mensile. La documentazione informativa viene fornita ai sindacati, preferibilmente per posta elettronica, di norma almeno 5 giorni prima, salvo i casi di motivata urgenza che verranno esplicitati.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi, al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Le OOSS. firmatarie del presente contratto possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà, in ogni caso, chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
5. Per assicurare la migliore gestione degli organici, viene attivato un tavolo tecnico di analisi e di studio, in modo da assicurare una approfondita conoscenza degli aspetti tecnici del settore ed anche al fine di garantire l'equa distribuzione delle risorse disponibili fra tutte le realtà territoriali della regione.
6. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi, di norma, entro il 30 giugno dell'a.s. precedente.
7. Sulle materie di cui al presente articolo, i CSA forniranno informativa alle OO.SS territoriali della scuola.

8. Organismi Paritetici. L'istituto della partecipazione può prevedere (art. 3 , lettera b del CCNL/2003 e art 2 del presente contratto), la costituzione di comitati paritetici con finalità propositive come:
- a - Comitato per le pari opportunità (L. 125 del 10/4/1991). Tale organismo viene costituito, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del CCNL/2003, con i compiti indicati al comma 2 del medesimo articolo.
 - b - Organismo paritetico territoriale (D.L.vo 626/94; art.72 CCNL/2003). L'organismo paritetico già costituito ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 626/94, svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell'art.72 citato.Le proposte avanzate dai predetti organismi nelle materie di rispettiva competenza saranno tenute presenti nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali.

Articolo 5

Tavoli di concertazione

Le parti attivano tavoli regionali di concertazione sulle seguenti materie:

- a) iniziative di ricognizione delle esigenze formative e di programmazione della relativa offerta, anche integrata, sul territorio della Lombardia, sollecitando la collaborazione con la Regione e gli EE.LL;
- b) iniziative rivolte ad assicurare la piena partecipazione delle scuole alla disponibilità di risorse provenienti da interventi regionali e/o comunitari;
- c) monitoraggio delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art.30 comma 3 del CCNL);
- d) ulteriori materie che le parti concorderanno di affrontare in sede di concertazione.

Articolo 6

Interpretazione autentica dei contratti.

1. In attuazione dell'art.49 del d.lgs. 30/3/2001 n.165, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato.

Articolo 7

Attuazione delle relazioni sindacali a livello regionale e territoriale

1. Nell'ambito dell'attuale struttura dell'U.S.R, è costituito un ufficio specifico per le relazioni sindacali ai fini dell'attuazione del presente contratto. L'Amministrazione si impegna a rafforzarlo nell'ambito delle risorse disponibili. Analogo servizio è previsto presso ogni CSA.

2. Le OO.SS avranno accesso alla rete intranet dell'U.S.R. per l'invio, alle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia, di comunicazioni di carattere sindacale, concernenti le materie previste dal presente contratto. Analogo diritto di accesso alla rete Intranet dei CSA viene riconosciuto alle OO.SS provinciali.
3. L'U.S.R si impegna a favorire lo svolgimento, fuori dall'orario di servizio, di iniziative di consultazione della categoria, sulle materie oggetto della contrattazione integrativa e/o decentrata regionale, promosse da una o più OO.SS firmatarie del presente contratto.
4. L'USR si impegna, compatibilmente con la disponibilità, a mettere a disposizione delle OOSS regionali, come previsto dall'art.4 del CCNQ 7/8/98, un idoneo locale per lo svolgimento della loro attività.
5. Alle riunioni partecipano i segretari regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo o loro delegati, eventualmente accompagnati da personale esperto nella materia da trattare, in numero non superiore a due.
6. 6 Laddove possibile e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, si cercherà di programmare un calendario mensile degli incontri tra le parti.
7. Ai fini della massima trasparenza dell'attività posta in essere, l'U.S.R. ed i CSA mettono a disposizione delle OO.SS., presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica, preavviso di pubblicazione sul sito ovvero copia di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle relazioni sindacali previste dal presente contratto, avvalendosi della struttura di cui al precedente comma 1. In questo contesto l'USR si impegna a dare periodicamente l'informazione sulle scuole non statali.
8. E' garantito l'accesso alle istituzioni scolastiche del territorio regionale ed in particolare agli albi sindacali presso le Istituzioni Scolastiche dei responsabili regionali e provinciali delle OO.SS o loro delegati.
9. Il confronto svoltosi nel corso delle singole riunioni sarà riportato in un apposito, sintetico verbale redatto dall'Amministrazione che ne consegnerà copia alle OO.SS.
10. Almeno due volte, nel corso dell'anno, di norma nel mese di maggio e di dicembre, le parti si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali previste dal presente contratto.

PARTE SECONDA

DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI

Articolo 8

Modalità di svolgimento delle assemblee territoriali, e norme per l'esercizio dei diritti sindacali a livello provinciale e di istituzione scolastica

- a) Ai sensi dell'art. 8 del CCNL, si conviene che le assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche in orario di servizio possano avere la durata massima di 4 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. Le assemblee territoriali possono svolgersi in deroga ai limiti previsti al comma 2 , art. 8 del CCNL 24 Luglio 2003 allorquando riguardino le seguenti materie: Rinnovi contrattuali, Tornate elettorali, Informazioni sindacali e materie di cui al presente contratto. La deroga ai limiti previsti dal comma 2 dell'art. 8 del CCNL precitato, si applica anche in presenza di assemblee di scuola rivolte al solo personale ATA.
- b) Le OO.SS., in modo congiunto o disgiunto, rendono noto lo svolgimento delle assemblee territoriali, di cui al comma precedente, almeno 6 giorni prima, al Direttore Regionale o al responsabile del CSA. Questi ultimi, qualora il territorio interessato riguardi almeno l'ambito provinciale, secondo la rispettiva competenza, provvederanno a far inserire la comunicazio-

ne sul sito web dell'U.S.R o del CSA, dandone comunicazione contestuale ai Dirigenti Scolastici via intranet. I Dirigenti Scolastici informeranno tempestivamente il personale interessato con le modalità previste dall'art. 8 commi 7 e 8 del CCNL 2002-2005.

- c) La data e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche, saranno notificate dalle OO.SS. in modo congiunto o disgiunto, in forma scritta, posta ordinaria o e-mail, ovvero fonogramma o fax, direttamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate all'assemblea o al responsabile del CSA, che ne darà, in tal caso, comunicazione ai Dirigenti Scolastici con le modalità previste dal precedente comma b. Le norme e le procedure di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle assemblee negli istituti comprensivi ovvero nei circoli o istituti con più plessi, succursali, sezioni staccate e coordinate.
- d) Le assemblee territoriali di particolari aree di lavoratori della scuola (educazione degli adulti, scuole serali di secondaria superiore, strumento musicale), nel limite del monte ore annuo definito dal comma 1 dell'art. 8 del CCNL, si realizzano consentendo la sospensione dell'attività didattica, anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime.
- e) L'U.S.R comunica, su supporto informatico, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, l'elenco completo di tutte le scuole del territorio regionale (comprensivo dei nominativi dei rispettivi dirigenti scolastici e DSGA) con indirizzo della sede centrale dell'istituzione scolastica, del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica; annualmente, entro il 31 ottobre, vengono comunicate le eventuali variazioni.
- f) Patrocinio e Patronato - I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di conciliazione. A tal fine i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i loro assistiti. Il personale in attività di quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato di appartenenza o dall'Istituto di patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziale davanti ai competenti organi della Amministrazione.

Le OOSS possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola; hanno inoltre diritto di preventivamente visionare la documentazione al riguardo. I lavoratori hanno diritto di accedere agli uffici dell'USR e dei CSA negli orari stabiliti. A tal fine il Direttore regionale ed i dirigenti dei CSA si impegnano a facilitare l'accesso agli uffici ed comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari. E' compito dell'USR e dei CSA comunicare le modalità e le forme per la ricezione di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore. Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli atti, sia della scuola che dell'USR e del CSA che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Tutte le comunicazioni inviate dall'USR, ai CSA ed alle scuole e riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale, devono essere tempestivamente portate a conoscenza diretta dei dipendenti.

- g) Permessi - I Dirigenti sindacali, così come definiti dal C.C.N.Q del 7/8/1998, appartenenti al comparto scuola (compresi i terminali associativi delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), possono fruire dei permessi per lo svolgimento del loro mandato, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS. di cui agli artt. 42 e 43 del D.L.vo 165/01 e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola. Gli eletti nelle RSU possono fruire di permessi sindacali anche su richiesta delle OO.SS. regionali o provinciali. I permessi sono fruiti per le finalità e nei limiti massimi di cui al CCNL 2002-2005 e C.C.N.Q del 7/8/1998. La fruizione dei permessi di cui trattasi è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle segreterie provinciali e/o regionali di cui agli artt. 42 e 43 del D.L.vo 165/01. La fruibilità dei permessi, da chiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale e, in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore precedenti la fruizione. Ai fini del presente articolo, le OO.SS. sono tenute a comunicare l'elenco nominativo dei Dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi.

si retribuiti. Le stesse OO.SS. comunicheranno tempestivamente eventuali variazioni. Gli elenchi di cui sopra saranno inviati alla Direzione dell'U.S.R., ai CSA e alle Istituzioni scolastiche interessate.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Procedure di raffreddamento e di conciliazione.

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro, sia a livello territoriale che di istituzione scolastica, le parti di comune intesa convergono sulla necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto, siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti all'organismo istituito ai sensi del successivo comma 2. La richiesta di conciliazione deve essere formulata in forma scritta, da parte dei soggetti sindacali titolari della contrattazione e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti in causa vengono convocate dall'U.S.R. entro 5 giorni dalla richiesta per la procedura di conciliazione, che si concluderà entro 15 giorni dalla data di convocazione. Verrà redatto un verbale contenente l'esito della procedura che sarà inviato, su richiesta di una delle parti, a tutte le Istituzioni scolastiche a cura dell'U.S.R. Le parti, durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, si astengono da qualsiasi iniziativa pregiudizievole alla procedura di conciliazione stessa.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art.4 dell'Allegato al C.C.N.L. 26/5/1999 e dal successivo D.M. n.127 del 20/4/2000, per i conflitti a livello regionale e/o territoriale sarà istituito, entro il 30.11.2003, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con decreto del Direttore Generale, un organismo di conciliazione composto da: - il direttore generale o un suo delegato;- il dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;- i rappresentanti delle OO.SS rappresentativeLe funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale, di qualifica possibilmente corrispondente all'Area C.Lo stesso organismo svolge le funzioni sperimentali previste dall'art.4 del CCNL 24/7/03 e, a tal fine, la parte pubblica è integrata con la presenza del Dirigente responsabile dell'Ufficio gestione e valutazione Dirigenti scolastici.
3. 3 - Con riferimento all'art. 4 comma 3 lettera c, del CCNL, l'organismo di conciliazione, di cui al comma 2, potrà decidere di costituire proprie articolazioni territoriali decentrate
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel citato D.M. n.127 del 20/4/2000.

Articolo 10

Composizione delle delegazioni.

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
 - a) Per la parte pubblica:- dal Dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta
 - b) Per le organizzazioni sindacali:- dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. del 24 luglio 20032. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).Ciascuna O.S. può avvalersi dell'assistenza di non più di due esperti.

Articolo 10

Norme finali

Nell'ipotesi di mancato rispetto di quanto sancito nel presente accordo, su semplice richiesta anche di una sola OS. le parti si riuniscono entro 5 giorni per una valutazione dei motivi. Questo può comportare l'annullamento e l'emanazione di nuovi atti dell'Ufficio Scolastico Regionale. Tale valutazione con finalità di salvaguardia-raffreddamento sarà altresì finalizzata all'analisi di eventuali modifiche al presente protocollo che consentano di evitare il ripetersi della situazione, eliminando le cause che l'avessero eventualmente determinata.

Note

- [1] Al personale del comparto scuola.
- [2] Fissa la disciplina relativa al personale impegnato in attività di educazione degli adulti ed in altre tipologie di attività didattica. Ecco il testo delle lettere e) e g): " la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorità sanitaria promosse dall'autorità scolastica;
-g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;".
- [3] Sono le norme generali che regolano la contrattazione collettiva.